

L.R. 6 febbraio 2025, n. 2

Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 16/02 del 30 dicembre 2024](#), pubblicata nel [BURA 7 febbraio 2025, n. 37 Speciale](#) ed entrata in vigore il 1 gennaio 2025)

Testo vigente
(in vigore dal 14/08/2025)

Indice

- [Art. 1](#) - (Stato di previsione delle Entrate)
- [Art. 2](#) - (Stato di previsione delle Spese)
- [Art. 3](#) - (Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2025 - 2027)
- [Art. 4](#) - (Residui attivi)
- [Art. 5](#) - (Residui passivi)
- [Art. 6](#) - (Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)
- [Art. 7](#) - (Autorizzazione per impegni e pagamenti)
- [Art. 8](#) - (Risultato di amministrazione presunto)
- [Art. 9](#) - (Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie)
- [Art. 10](#) - (Fondo di Riserva per le Spese Impreviste)
- [Art. 11](#) - (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
- [Art. 12](#) - (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)
- [Art. 13](#) - (Fondo Rischi da Contenzioso)
- [Art. 14](#) - (Anticipazioni di Tesoreria)
- [Art. 15](#) - (Autonomia del Consiglio regionale) [modificato]
- [Art. 16](#) - (Variazioni al bilancio)
- [Art. 17](#) - (Variazioni al bilancio derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali)
- [Art. 18](#) - (Annullamento dei diritti di credito)
- [Art. 19](#) - (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)
- [Art. 20](#) - (Entrata in vigore)

[Allegati](#) -

[Allegato q](#) -

[Art. 1](#)

(Stato di previsione delle Entrate)

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2025-2027 per l'importo di euro 5.335.068.961,19 per l'esercizio finanziario 2025, di euro 5.350.263.799,24 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 5.348.046.662,58 per l'esercizio finanziario 2027.
2. E' approvato in euro 8.995.007.291,49 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2025, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 912.248.487,23 stimata al 1o gennaio 2025.

[Art. 2](#)

(Stato di previsione delle Spese)

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2025-2027 per l'importo di euro 5.335.068.961,19 per l'esercizio finanziario 2025, di euro 5.350.263.799,24 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 5.348.046.662,58 per l'esercizio finanziario 2027.
2. E' approvato in euro 7.885.850.918,52 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2025.

[Art. 3](#)

(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2025 - 2027)

1. Ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2025 - 2027 si compone dei seguenti prospetti:
 - a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2025 - 2027 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unita' di voto);

- b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2025 - 2027 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unita' di voto) e titoli;
 - c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2025 - 2027;
 - d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2025 - 2027;
 - e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2025 - 2027;
 - f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
 - g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
 - h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
 - i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
 - l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita';
 - m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - n) allegato a/1 risultato di amministrazione quote accantonate; allegato a/2 risultato di amministrazione quote vincolate; allegato a/3 risultato di amministrazione quote destinate;
 - o) elenco concernente le spese obbligatorie;
 - p) elenco concernente le spese impreviste;
 - q) Nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
2. Costituisce ulteriore allegato al Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027:
- a) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'[articolo 20 del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche;
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
- a) il "Documento Tecnico di Accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
 - b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale e' allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto e' articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

[Art. 4](#)

(Residui attivi)

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2024, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2025, e' pari ad euro 2.935.147.764,55.

[Art. 5](#)

(Residui passivi)

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2024, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2025, e' pari ad euro 2.643.367.860,69.

[Art. 6](#)

(Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)

1. Ai sensi dell'[articolo 39 del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche e' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, così' come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unita' di voto (tipologie).

[Art. 7](#)

(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1. Ai sensi dell'[articolo 39 del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche e' autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unita' di voto (programmi).

Art. 8

(Risultato di amministrazione presunto)

1. Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024 indicato alla lettera A del prospetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), e' pari ad euro 864.071.651,47. Il totale della parte disponibile del risultato di amministrazione presunto, di cui alla lettera E del prospetto medesimo, e' pari ad euro -89.761.121,44.

Art. 9

(Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie)

1. Ai sensi dell'[articolo 48, comma 1, lettera a\), del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, nello stato di previsione del Titolo I della Spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, e' autorizzata l'iscrizione del Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie per un importo pari ad euro 1.659.695,32 nell'esercizio finanziario 2025, di euro 2.938.480,88 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 2.969.937,55 per l'esercizio finanziario 2027.
2. Ai sensi dell'[articolo 48, comma 2, del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, con propria determinazione il Dirigente del Servizio Bilancio dispone il prelevamento di somme dal Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

Art. 10

(Fondo di Riserva per le Spese Impreviste)

1. Ai sensi dell'[articolo 48, comma 1, lettera b\), del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, nello stato di previsione del Titolo I della Spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, e' autorizzata l'iscrizione del Fondo di Riserva per le Spese Impreviste per un importo pari ad euro 121.584,66 nell'esercizio finanziario 2025, di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2027.
2. I prelevamenti dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'[articolo 48, comma 1, lettera c\), del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del Titolo 1, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, e' autorizzata nell'anno 2025 la iscrizione del Fondo di Riserva di Cassa, per un importo di euro 150.000.000,00.
2. I prelevamenti dal predetto Fondo sono disposti, ai sensi dell'[articolo 48, comma 3, del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.

Art. 12

(Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita')

1. Ai sensi dell'[articolo 46 del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche ed in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo 1, nello stato di previsione della spesa e' autorizzata la iscrizione dello stanziamento relativo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita' - parte corrente - per un importo pari ad euro 2.389.569,47 per l'esercizio finanziario 2025, ad euro 2.386.394,35 per l'esercizio finanziario 2026 e ad euro 2.386.394,35 per l'esercizio finanziario 2027 - parte capitale - per un importo pari ad euro 236,68 per ciascuna annualita' del triennio 2025-2027.

Art. 13

(Fondo Rischi da Contenzioso)

1. Ai sensi dell'[articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo 1, nello stato di previsione della spesa e' autorizzata la iscrizione del Fondo Rischi da Contenzioso per la copertura delle passivita' potenziali derivanti da contenzioso in atto per un importo pari ad euro 4.423.238,74 per l'esercizio finanziario 2025, ad euro 1.135.164,22 per l'esercizio finanziario 2026 e ad euro 4.410.965,89 per l'esercizio finanziario 2027.

Art. 14

(Anticipazioni di Tesoreria)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'[articolo 69 del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, nell'ambito di Titolo 7, Tipologia 100, dello stato di previsione dell'entrata e nell'ambito di Missione 60, Programma 01, dello stato di previsione della spesa, non sono autorizzate iscrizioni di somme per contrarre anticipazioni di cassa.

Art. 15

(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'[articolo 67 del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della spesa, e' previsto uno stanziamento di euro 28.613.520,27 per l'annualita' 2025, di euro 28.135.413,85 per l'annualita' 2026 e di euro 28.303.957,08 per l'annualita' 2027 e nella Missione 01, Programma 12, Titolo 2 della spesa, e' previsto uno stanziamento in conto capitale di euro 540.000,00 per l'annualita' 2025, di euro 345.000,00 per l'annualita' 2026 e di euro 150.000,00 per l'annualita' 2027.
2. Ai sensi dell'articolo 3-bis della [legge regionale 9 maggio 2001, n. 18](#) (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche, e' approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale - triennio 2025-2027, di cui al verbale consiliare n. 13/2 del 10 dicembre 2024, allegato alla presente legge.

Note all'art. 15:

Il comma 1, già modificato dall'[art. 35, comma 1, L.R. 6 febbraio 2025, n. 3](#) e' stato infine così modificato dall'[art. 23, comma 3, della L.R. 13 agosto 2025, n. 24](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 16

(Variazioni al bilancio)

1. Il Bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio, autorizzate ai sensi dell'[articolo 51 del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo [articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono autorizzate le variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, le variazioni previste dall'[articolo 51, comma 4, del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, sono autorizzate dai dirigenti del Dipartimento Risorse individuati con apposito atto di Giunta regionale.
4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet della Regione.

Art. 17

(Variazioni al bilancio derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali)

1. Nelle more della modifica alla [legge regionale 25 marzo 2002, n. 3](#) (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'adozione del regolamento di contabilità regionale di cui all'[articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011](#) e successive modifiche, le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Regionale che conseguono alle disposizioni di leggi regionali sono adottate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.
2. Ai fini dell'avvio delle procedure propedeutiche alle variazioni di cui al comma 1, successivamente alla promulgazione delle leggi regionali da parte del Presidente della Regione, la Direzione generale della Regione, contestualmente all'invio al BURAT, trasmette tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le leggi regionali promulgate ai Dipartimenti regionali competenti per materia all'attuazione degli interventi ivi previsti.
3. Il Dipartimento competente per materia all'attuazione della legge trasmette la richiesta di variazione al Servizio competente in materia di bilancio nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, il Servizio competente in materia di bilancio, sulla base della richiesta del Dipartimento competente per materia

all'attuazione della legge di cui al comma 3, adotta e presenta alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 1.

5. Nel caso di motivata impossibilit  a provvedere nei termini stabiliti dai commi 3 e 4, il Servizio Bilancio e il Dipartimento competente per materia comunicano al Direttore generale l'impossibilit  a procedere, ai fini della successiva informativa al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.
6. La Direzione generale della Regione, tenuto conto delle criticit  rilevate nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, puo' proporre alla Giunta regionale l'adozione di direttive generali volte a promuovere la semplificazione delle procedure amministrative. Le predette direttive generali sono approvate sentita la Commissione consiliare competente in materia di Bilancio.

[Art. 18](#)

(Annullamento dei diritti di credito)

1. La Giunta regionale e' autorizzata, individuandone le condizioni e le modalit , a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile e' fissato in euro 30,00.

[Art. 19](#)

(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

1. I bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione, da trasmettere entro il termine ultimo del 30 novembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento, sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della Giunta regionale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.

[Art. 20](#)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2025.

[Allegati](#)

Per la consultazione degli allegati, che si omettono, vedi il [BURA 7 febbraio 2025, n. 37 Speciale](#).

[Allegato q](#)

Allegato q (art. 3, comma 1)

[Vedi l' allegato](#)

Note all'Allegato q:

L'Allegato q, di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' stato sostituito dall'[art. 5, comma 1, L.R. 20 marzo 2025, n. 7](#).
